Allegato B

COMUNE DI ROVIGO

CONVENZIONE DI PARTENARIATO

CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO CON IL COMUNE DI ROVIGO FINALIZZATO ALLA PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ROVIGO FUORICLASSE" CIG B84C9F550C - CODICE CARIPARO 76432

L'anno duemilaventicinque addì _____ del mese di _____

TRA

Il **Comune di Rovigo**, C.F. e Partita I.V.A. 00192630291, rappresentato dal Dirigente del Settore Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la Casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari opportunità, Sussidiarietà, Istruzione, Università, Affari Generali" nominato con decreto sindacale n. 7 del 11/02/2025 e, quindi, in nome e per conto del Comune di Rovigo ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato per brevità "Comune",

E

l'Ente del Terzo settore Peter Pan Group Coop. Sociale, con sede legale in Viale delle Industrie, 1 B, 45100 Rovigo (RO), C.F./P.I: 01196500290 rappresentato da Beatrice Girotto, codice fiscale GRTBRC58B56L939Y, nata il 16/02/1958, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente stesso, di seguito denominato per brevità "Partner";

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 412 del 20/10/2025, il Comune di Rovigo ha approvato apposito atto di indirizzo con l'obiettivo di arricchire l'esperienza formativa di bambini e ragazzi attraverso l'attivazione e l'ampliamento di servizi di supporto formativo e iniziative ludico-ricreative, da svolgersi in orario diverso da quello scolastico;
- con il predetto atto di indirizzo, l'Amministrazione comunale ha predisposto di ricorrere alla coprogettazione, quale strumento che permette il giusto contemperamento tra il principio di concorrenza ed i principi di solidarietà e sussidiarietà, avvalendosi delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017, in virtù del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Preso atto che

- il Decreto legislativo n. 117/2017, recante il "Codice del Terzo settore", riconosce "*il valore e la funzione sociale dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono, quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo*" e ne favorisce "*l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali*" (articolo 2);
- l'art. 6 del Decreto legislativo n. 36/2023 "(Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore) testualmente recita: "*1. In attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017*";
- con Determinazione dirigenziale n. 3615 del 21/10/2025 è stato approvato l'"Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse per la costituzione di un partenariato con il Comune di Rovigo finalizzato alla realizzazione di una progettualità a contrasto della povertà educativa";
- con prot. n. 77680 del 21/10/2025 è stato pubblicato all'albo online e nel sito internet comunale (dalla Homepage → sezione "*Politiche sociali - Bandi per enti del terzo settore"*) il sopra citato Avviso pubblico per il periodo dal 21/10/2025 fino al 04/11/2025;
- con Decreto Dirigenziale n. 91 del 04/11/2025 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle candidature pervenute al sopra citato Avviso pubblico al fine di individuare il Partner con cui avviare il percorso di coprogettazione e collaborazione con il Comune di Rovigo.

Richiamati integralmente i seguenti atti:

- Determinazione dirigenziale n. 3864 del 06/11/2025 con la quale è stato approvato il verbale della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione al sopracitato Avviso ed è stato individuato l'Ente del Terzo settore con cui avviare il percorso di coprogettazione e collaborazione con il Comune di Rovigo per la realizzazione della progettualità ammessa a finanziamento;
- Determinazione dirigenziale n _____ del _____ con la quale si approva il progetto "ROVIGO FUORICLASSE";
- la Convenzione tra la Fondazione CARIPARO e il Comune di Rovigo prot. 82823/2025 per la realizzazione della progettualità a contrasto della povertà educativa- CODICE CARIPARO 76432.

Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli atti citati, i quali formano parte integrante della presente convenzione di partenariato ancorché non materialmente allegati alla stessa.

Tanto premesso e richiamato,
Il COMUNE DI ROVIGO
e l'Ente del Terzo settore:
PETER PAN GROUP COOP. SOC.
convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OBIETTIVO DEL PARTENARIATO

Mediante la presente Convenzione si intende regolare il partenariato composto dal Comune di Rovigo e dal soggetto succitato, coerentemente con quanto previsto dall'"Avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di interesse per per la realizzazione del Progetto "Rovigo Fuoriclasse", esito del percorso di coprogettazione realizzato, prot. 82804/2025. La finalità proposta dal Progetto è di creare un sistema di azioni che da un lato saranno in grado di intercettare la fascia di famiglie con minori a rischio povertà educativa che non accedono attualmente ai servizi del territorio, e dall'altro di attivare azioni-risposta per diminuire il disagio socioeducativo e il fenomeno della dispersione scolastica in un'ottica di sviluppo delle competenze socio-emotive e cognitive dei minori coinvolti.

Art. 2 – DESTINATARI DEL PROGETTO

La proposta progettuale avrà come beneficiari finali i bambini e i ragazzi, frequentanti le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, dando priorità a coloro che si trovano in una condizione di vulnerabilità (sociale, economica, culturale) e in condizione di bisogno speciale e con certificazione e/o bisogni educativi speciali.

Art. 3 - DURATA

La presente convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fra il Partner ed il Comune di Rovigo, per l'intera durata del Progetto, le cui attività dovranno essere avviate entro il mese di novembre 2025 e terminate entro il mese di dicembre 2026, salvo proroghe.

Art. 4 – RUOLI E AZIONI ATTRIBUITE AL COMUNE

Il Comune di Rovigo:

- assume il ruolo di contitolare della proposta progettuale e ne mantiene il coordinamento e la responsabilità della realizzazione nei confronti della Fondazione Cariparo;
- si impegna a nominare un coordinatore di Progetto;
- garantisce la formalizzazione delle richieste e delle eventuali variazioni progettuali con la Fondazione Cariparo;
- si impegna a dare avvio alle attività del progetto definitivo;

- è responsabile della corretta e puntuale attuazione del Progetto, nel rispetto della tempistica e delle normative vigenti, delle attività di indirizzo, monitoraggio e controllo, dell'attività di rendicontazione e della conservazione della relativa documentazione;
- è responsabile del coordinamento complessivo del progetto e garante per la gestione condivisa di aspetti di progettazione partecipata, di promozione del progetto complessivo e di coordinamento gestionale;
- si impegna a gestire le risorse disponibili, così come risultanti dal piano finanziario, allegato e parte integrante della presente convenzione (*da allegare in seguito alla procedura di coprogettazione*).

Art. 5 – RUOLI E AZIONI ATTRIBUITE AL PARTNER

Il Partner dovrà **garantire l'esecuzione delle seguenti attività progettuali:**

- Progetto " Rovigo Fuoriclasse" in allegato alla presente Convenzione, prot. 82804/2025.

Per la realizzazione del Progetto " Rovigo Fuoriclasse" il Partner si impegna, per il proprio ruolo di ente attuatore e nell'esercizio delle azioni attribuite e descritte nel Progetto:

- a rispettare condizioni, termini e modalità di intervento e rendicontazione fissati dall'Avviso, dai suoi allegati e dagli altri atti, aggiornati sulla base di eventuali modifiche approvate con successivi atti;
- a indicare un Responsabile di progetto (referente nei rapporti con il Comune);
- ad attivare le specifiche iniziative/servizi/attività contenute nel Progetto in allegato, oggetto della coprogettazione e finanziate, con il coordinamento e la supervisione del Comune di Rovigo;
- a rispettare le normative vigenti, relativamente alle azioni di competenza, nell'impostazione dei rapporti di lavoro con le persone fisiche incaricate dello svolgimento di specifiche attività di Progetto e dei contratti stipulati con soggetti terzi per prestazioni di servizi correlati al Progetto, oltre che nelle modalità di spesa e rendicontazione;
- a rispettare le tempistiche per l'avvio e la progressiva realizzazione delle attività previste dal Progetto e a fornire le relative rendicontazioni di spesa a costi reali, nelle modalità indicate e nei tempi utili indicati dal Comune;
- a tenere espressamente indenne il Comune, da tutte le pretese di terzi, di qualunque natura o ragione, discendenti dalle iniziative/servizi/attività contenuti nel Progetto, oggetto di loro progettazione ed attuazione.

Art. 6 – IMPEGNI FINANZIARI E TRACCIABILITÀ

Il Comune di Rovigo nel ruolo di ente assegnatario del finanziamento CARIPARO si impegna a erogare le somme rendicontate delle attività svolte fino al totale del contributo finanziato, secondo quanto stabilito nel piano finanziario allegato alla presente convenzione (*da allegare in seguito alla procedura di coprogettazione*). Nulla sarà ulteriormente dovuto salvo eventuali rimodulazioni approvate unitamente al Comune.

Le risorse economiche che sostengono la coprogettazione di cui sopra, effettuata ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, in ragione della natura giuridica della stessa e del rapporto di collaborazione che si attiva

con gli Enti del Terzo settore coprogettanti, sono configurate come contributi, così come disciplinati dall'art. 12 della L. 241/90 e s.m.i (rif. Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021- Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore). Per le attività progettuali di cui in oggetto, trattandosi di co-progettazione ai sensi del Codice del Terzo Settore - D.Lgs. 117/2017 e configurandosi le stesse quali erogazione di contributi, verrà richiesto il CIG dal sistema ANAC prima della stipula della convenzione, esclusivamente ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (rif. Determinazione ANAC 4/2011 aggiornata con delibera 585 del 19.12.2023).

L'ente coprogettante Peter Pan group coop. Soc. dovrà completare le attività entro il 31/03/2027 e rendicontare le stesse secondo le disposizioni del Comune di Rovigo e di CARIPARO di cui alle "Linee Guida Compilazione budget e rendicontazione"

Il pagamento degli importi rendicontati nell'ambito del partenariato sono condizionati alla corretta esecuzione delle procedure di rendicontazione indicate dal Comune di Rovigo e dalla Fondazione Cariparo.

I Partner si assumono tutti gli obblighi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. In conformità a tale legge, i Partner devono eleggere conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) e nominare il soggetto delegato a operare su tale conto.

Art. 7. RESPONSABILI DEL PROGETTO E PERSONALE DEDICATO

Il responsabile del progetto per il Comune è la d**ott.ssa Chiara Boldrin**, Sezione Politiche e interventi per la coesione sociale del Comune di Rovigo.

Il responsabile di progetto per il Partner è la **dott. ssa Michela Giuriola.**

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con gli uffici competenti.

ART. 8 – PERSONALE

Il Partner è tenuto all'adempimento, con la dovuta diligenza e perizia, di tutti gli obblighi previsti nell'Avviso, nella presente convenzione e nel Progetto definito a seguito del percorso di co-progettazione.
Il Partner è tenuto a garantire che il personale a contatto con i minori non abbia riportato sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002.
In particolare il Partner:

- è tenuto ad osservare il DPR n. 62/2013, il DPR 81/2023 e il Codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 26/09/2024 ed eventuali successive modifiche. L'art. 2, comma 3 DPR. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili,

gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore;

- si impegnato all'osservanza, verso i dipendenti coinvolti nell'attuazione del progetto, degli obblighi derivanti dai Contratti collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, alla data di sottoscrizione della presente convenzione e per tutta la durata dello stesso, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, con l'assunzione di tutti gli oneri relativi;
- è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori e volontari. Qualsiasi variazione negli oneri retributivi previdenziali ed assicurativi per gli operatori è a rischio e a spese del Partner il quale non può pretendere indennizzo o compensi di sorta.

In ogni caso tra il Comune di Rovigo e il personale del Partner non si instaura alcun rapporto di lavoro; il Comune di Rovigo viene esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale impiegato a causa del mancato rispetto, da parte del Partner, delle norme dei contratti collettivi nazionali o su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali e assistenziali.

ART. 9 – SICUREZZA

Le attività devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni.
Il Partner è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e sono responsabili dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi, esonerando il Comune da ogni conseguente responsabilità ai sensi del Decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni.

ART. 10 – CLAUSOLE DI LEGALITÀ

Il Partner:

- si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 18/04/2023 tra Regione Veneto, Parti Sociali, ANCI Veneto, UPI Veneto, Banca d'Italia, Unioncamere del Veneto e il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi professionali del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- è tenuto ad osservare gli obblighi di comportamento e condotta di cui al relativo Codice emanato con D.P.R. n. 62/2013 e con D.P.R. n. 81/2023 e del successivo Codice di comportamento aziendale del Comune di Rovigo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 26/09/2024 ed eventuali successive modifiche;
- si impegna alla osservanza della disposizione dell'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro clausola anti-pantouflage). L'inosservanza di dette norme comporterà la risoluzione della convenzione in danno al Partner inadempiente.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' vietata la cessione anche parziale del contratto fatto salvo in caso di cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, il cui effetto è sospeso nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal progetto.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 – comma 12 del D. Lgs. 36/2023 ss.m.i..

ART. 12 – INOSSERVANZE, INADEMPIENZE E POLIZZA ASSICURATIVA

In caso di sospensione o abbandono anche parziale del progetto, ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni della presente, il Partner risponde direttamente ed in proprio, sotto il profilo economico e giuridico, nei confronti delle obbligazioni assunte verso i destinatari e il Comune.
Nei predetti casi il Comune di Rovigo potrà operare una riduzione del trasferimento previsto nella presente convenzione a favore del Partner, secondo un principio di proporzionalità e di ragionevolezza, così come meglio dettagliato nel tavolo di co-progettazione.
Il Partner terrà indenne il Comune, nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività oggetto dell'affidamento.
A tal fine è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile), che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati, per danni causati a terzi: persone, animali e cose, dovrà avere un massimale pari ad euro 1.000.000 (un milione/00). A tale proposito l'ente partner comunica di avere in essere la polizza assicurativa n. ____ RCT (responsabilità civile verso terzi) con massimale pari a _____ e RCO (responsabilità civile operatori) con massimale pari a _____ con _____ (Agenzia di _____).

ART. 13 – RISOLUZIONE

Il Comune e il Partner si riservano la facoltà di procedere alla risoluzione della presente convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento.
Si potrà procedere alla risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;

b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;

c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;

d) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art.3c.8 della Legge 13.08.2010 n. 136;

e) ottenimento per due volte consecutive del D.U.R.C. negativo;

f) le parti vengano diffidate tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione delle attività nel rispetto dei termini;

g) mancata osservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Rovigo relative allo svolgimento del Progetto definitivo o per realizzazione di attività contrarie alla finalità del Progetto;

h) mancata osservanza da parte del personale del Partner del Codice di comportamento adottato dal Comune di Rovigo di cui all'art. 11 della presente convenzione.

ART. 14 – RESPONSABILITÀ

Le parti sono responsabili reciprocamente dell'adempimento delle attività oggetto della presente convenzione, nonché dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione della convenzione, anche se derivanti dall'operato di dipendenti, fornitori e consulenti/collaboratori.

ART. 15 – VIGILANZA E CONTROLLI

Il Comune esercita il diritto/dovere di verificare in qualsiasi momento, durante la durata della presente convenzione, il regolare ed esatto adempimento delle attività, e a tal fine, potrà: accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al progetto, utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione ed effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.
Il Comune di Rovigo eserciterà la facoltà di vigilanza e controllo attraverso sopralluoghi, almeno bimestrali.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Rovigo.
L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque le parti dall'obbligo di proseguire nell'attuazione del progetto. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art.1460 Codice Civile.

ART. 17 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Le parti sono tenute all'osservanza di tutte le Leggi, Regolamenti, Decreti e in genere tutte le prescrizioni che vengono emanate da Pubbliche Autorità, indipendentemente dalle norme prescritte dal presente atto. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

ART. 18 – STIPULAZIONE CONVENZIONE

Sono a carico del Partner tutti gli oneri previsti dal presente atto, nonché quelli ad esso imposti per legge o per regolamento.
La presente convenzione, stipulata in forma di scrittura privata non autenticata, è assoggettata a imposta di registro in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Il Partner, a mezzo del proprio rappresentante, dichiara di essere Ente del Terzo settore così come inteso ai sensi dell'art. 82, comma 1, del D.gs. n.117/2017, con conseguente esenzione dell'imposta di bollo a norma del comma 5 del medesimo articolo.

ART. 19 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il Partner è tenuto ad osservare e a far rispettare il Regolamento europeo (UE) n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (d'ora in avanti Regolamento), il Codice della privacy D.L.vo. 196/2003 come modificato dal D.Lvo 101/2018 (d'ora in avanti Codice), nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy. Ai sensi della predetta normativa il Partner con la sottoscrizione della presente convenzione è designato dal Comune (Titolare del Trattamento, d'ora in poi "Titolare" - P.E.C. comunerovigo@legalmail.it) quale Responsabile del trattamento dei dati personali (d'ora in poi "Responsabile").
Il Responsabile:

a) tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare;
b) garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento ("*misure tecniche e organizzative adeguate*");
d) rispetta le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell'art. 28 del Regolamento per ricorrere a un altro responsabile del trattamento;
e) assiste il Titolare nel soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
f) assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli art. da 32 a 36 del Regolamento;
g) su scelta del Titolare del trattamento, cancella o gli restituisce tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellano le copie esistenti;

h) mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consentono e contribuiscono alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Titolare può richiedere ulteriori misure rispetto a quelle adottate dal Responsabile senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte del Responsabile.

Il Responsabile individua e designa le "persone autorizzate" al trattamento dei dati, per le finalità del presente articolo, formandoli opportunamente in ordine ai rischi che incombono sui dati e fornendo loro, per iscritto, le relative istruzioni, con particolare riferimento alle modalità e alle operazioni che possono essere svolte.

Il Responsabile si obbliga a conservare ed a tenere a disposizione per ogni evenienza gli estremi identificativi di tutte le persone autorizzate, sottoponendone l'operato ad un'attività di verifica volta a controllarne la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza, previste dalle norme vigenti rispetto ai trattamenti.

Della suddetta attività di verifica il Responsabile rende conto al Titolare, secondo le modalità e i termini individuati dallo stesso Titolare, fermo restando, comunque, l'obbligo da parte del Responsabile di trasmettere un report della verifica di cui al precedente capoverso.

Il Responsabile, inoltre, adottano sistemi atti a registrare gli accessi logici da parte delle persone autorizzate. Le registrazioni devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo di verifica per cui sono richieste. Tali registrazioni devono essere conservate, a cura del Responsabile, sino alla scadenza della convenzione e tenute a disposizione del Titolare che può chiedere di prenderne visione in qualunque momento.

Viene fatta salva ogni altra e diversa disposizione del Titolare rispetto agli adempimenti in materia con riguardo, a titolo meramente esemplificativo, alla conservazione dei dati ed al relativo controllo.

Il Responsabile si impegna a redigere l'informativa al trattamento dei dati personali e a sottoporla al Titolare per l'approvazione, anche al fine di concordare le modalità con cui fornirla agli interessati.

Il Responsabile garantisce al Titolare – se da questo richiesto – la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla loro funzione e delle prestazioni convenzionalmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati.

Inoltre il Responsabile, al termine della convenzione, consegna al Titolare i dati trattati e provvede a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Titolare, successivamente alla stipula della convenzione, fornirà al Responsabile ulteriori istruzioni ove ritenuto necessario.

Il Responsabile, per effetto delle attribuzioni conferite dal Titolare, in caso di eventuali violazioni del Regolamento, del Codice, nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, è perseguibile con le sanzioni amministrative e penali prescritte dalla normativa.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere la convenzione nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale.

Il Responsabile risponde ai sensi dell'art. 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del Regolamento, del Codice e delle disposizioni dell'Autorità Garante anche dalle persone autorizzate al trattamento.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il **Comune di Rovigo**
il Dirigente del Settore Politiche Sociali

Per l'**Ente Partner**
il legale rappresentante